

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2014.

Modifiche ed integrazioni ai regolamenti n. 15 del 20 febbraio 2008, n. 18 del 12 marzo 2008, n. 7 del 13 luglio 2006 e n. 26 del 4 agosto 2008, nonché dei relativi allegati. (Provvedimento n. 21).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ed al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 6 agosto 2014 al 19 settembre 2014;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera h) del comma 1, le parole: "una società" sono sostituite dalle parole: "un'impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;

b) dopo la lettera h) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "h-bis) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142";

c) alla lettera i) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano in tale ambito anche le imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 1, comma 1,

lett. cc-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

d) alla lettera l) del comma 1, dopo le parole: "ISVAP o" sono inserite le parole: "IVASS o" e, dopo le parole: "interesse collettivo" sono inserite le parole: "cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135";

e) dopo la lettera o) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "o-bis) "società veicolo": un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv-ter) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: ", alle imprese di partecipazione finanziaria mista";

b) dopo la lettera b) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "b-bis) le società veicolo controllate o soggette ad influenza dominante qualora sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili o delle perdite e l'attribuzione al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi, ovvero idonei a coordinare la gestione della società con quella delle altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune o direzione comune, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'articolo 4.".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le parole: ", società veicolo," e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le parole: ", società veicolo," e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";

c) dopo la lettera b) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali, società veicolo, imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.".



Art. 4.

Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "impresa strumentale" sono inserite le parole: "o una società veicolo" e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";

c) dopo la lettera b) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "b-bis) l'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di società di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo.";

d) al comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle parole: "lettere b) e b-bis)";

e) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: ", nell'impresa di partecipazione finanziaria mista";

f) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le parole: "o b-bis)", dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto previsto dall'art. 87-bis del decreto.";

b) al comma 4, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, dopo le parole: "gestione del gruppo" sono inserite le parole: "nonché la trasparenza

della sua struttura considerati i profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entità che lo compongono".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera d) del comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "dieci";

b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: "la struttura" sono inserite le parole: "di governo societario e".

Art. 8.

Modifiche all'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";

b) alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dall'art. 87-bis del decreto".

Art. 9.

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, dopo le parole: "ai modelli" sono inserite le parole: "di governo societario e".

Art. 10.

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "c-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142.";

c) alla lettera e) del comma 1, le parole: "di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE" sono soppresse e le parole: "ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE" sono sostituite dalle parole: "come definiti nella normativa settoriale applicabile";

d) alla lettera g) del comma 1, la parola: "società" è sostituita dalla parola: "impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;



e) dopo la lettera i) del comma 1, è inserita la seguente lettera: “i-bis) “ISVAP” o “Autorità” ovvero “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.”.

Art. 11.

Modifiche all’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “partecipazione assicurativa,” sono inserite le parole: “da un’impresa di partecipazione finanziaria mista o”, dopo le parole: “di assicurazione” sono inserite le parole: “o di riassicurazione” e le parole: “o da un’impresa di riassicurazione” sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “d) alle imprese a capo di un conglomerato finanziario.”;

d) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: “partecipazione assicurativa,” sono inserite le parole: “da un’impresa di partecipazione finanziaria mista,” dopo le parole: “di assicurazione” sono inserite le parole: “o di riassicurazione” e le parole: “o da un’impresa di riassicurazione” sono soppresse;

e) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

f) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: “4-bis. L’IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista.”.

Art. 12.

Modifiche all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Il comma 3 dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all’articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “o di partecipazione finanziaria mista”;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “o di partecipazione finanziaria mista”;

c) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “e di partecipazione finanziaria mista”.

Art. 14.

Modifiche all’articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla rubrica, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “e delle imprese di partecipazione finanziaria mista”;

b) al comma 1, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “o un’impresa di partecipazione finanziaria mista”;

c) al comma 2, dopo le parole: “all’articolo 4,” sono inserite le parole: “nonché le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie”;

d) al comma 3, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “e di partecipazione finanziaria mista”.

Art. 15.

Modifiche all’articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 2 dell’articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, le parole: “gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)” sono sostituite dalle parole: “i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile.”.

Art. 16.

Modifiche all’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:


a) al comma 1, la parola: “18” è sostituita dalla parola: “27”;

b) al comma 2, le parole: “agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE” sono sostituite dalle parole: “all’ultimo capoverso dell’art. 22 comma 2”.

Art. 17.

Modifiche all’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 3 dell’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “e di partecipazione finanziaria mista” e le parole: “di partecipazione assicurativa intermedie” sono soppresse.



Art. 18.

Modifiche al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Alla rubrica del Titolo III del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: “partecipazione assicurativa,” sono inserite le parole: “dell’impresa di partecipazione finanziaria mista,”.

Art. 19.

Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 3, la parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “al comma 1”, la parola: “rispettivamente” è soppressa e le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole: “lettera b)”.

Art. 20.

Modifiche all’articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

- a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “o un’impresa di partecipazione finanziaria mista” e le parole: “o un’impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa” sono soppresse;
- b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “partecipazione assicurativa” sono inserite le parole: “o un’impresa di partecipazione finanziaria mista”.

Art. 21.

Modifiche all’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 1 dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: “partecipazione assicurativa,” sono inserite le parole: “dell’impresa di partecipazione finanziaria mista,” e le parole: “o dell’impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa” sono soppresse.

Art. 22.

Modifiche all’articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L’articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

- a) al comma 1, dopo le parole: “l’impresa controllante” sono inserite le parole: “, anche se non inclusa nel gruppo assicurativo,”;
- b) alla lettera a) del comma 1, la parola: “capogruppo” è sostituita dalle parole: “a capo” e le parole: “a prevalente attività assicurativa” sono soppresse.

Art. 23.

Modifiche all’articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 5 dell’articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, la parola: “capogruppo” è sostituita dalle parole: “a capo” e le parole: “a prevalente attività assicurativa” sono soppresse.

Art. 24.

Modifiche all’articolo 35 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 3 dell’articolo 35 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: “partecipazione assicurativa,” sono inserite le parole: “e di partecipazione finanziaria mista,” e le parole: “di partecipazione assicurativa” sono soppresse.

Art. 25.

Modifiche all’articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 1 dell’articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, sono aggiunte, in fine, le parole: “, considerato anche quanto previsto all’art. 3, comma 4-bis del presente Regolamento.”

Art. 26.

Modifiche all’articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Al comma 1 dell’articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, le parole: “capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività assicurativa” sono sostituite dalle parole: “di cui all’art. 37”.

Art. 27.

Modifiche all’articolo 39 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008


1. L’articolo 39 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, è modificato come segue:

- a) al comma 1, le parole: “all’allegato 10” sono sostituite dalle parole: “ad istruzioni impartite dall’IVASS”;
- b) al comma 3, la parola: “società” è sostituita dalla parola: “impresa” e le parole: “di cui all’articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142” sono soppresse.

Art. 28.

Modifiche all’allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Le “Istruzioni per la compilazione del Prospetto” di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell’allegato A al Provvedimento.



Art. 29.

Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato B al Provvedimento.

Art. 30.

Modifiche all'allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato C al Provvedimento.

Art. 31.

Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato D al Provvedimento.

Art. 32.

Modifiche all'allegato 8 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L'allegato 8 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato: "Elementi costitutivi della impresa di partecipazione assicurativa e dell'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia", riportato nell'allegato E al Provvedimento.

Art. 33.

Modifiche all'allegato 10 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L'allegato 10 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è soppresso.

Art. 34.

Modifiche all'allegato 11 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 11 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato F al Provvedimento.

Art. 35.

Modifiche all'allegato A del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L'allegato A al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è sostituito con quello riportato nell'allegato G al Provvedimento.

Art. 36.

Modifiche all'allegato B del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. L'allegato B al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è sostituito con quello riportato nell'allegato H al Provvedimento.

Art. 37.

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:

a) dopo la lettera g) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "g-bis) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;"

b) dopo la lettera g bis) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "g-ter) "ISVAP" o "Autorità" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135."

Art. 38.

Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:

a) alla lettera c) del comma 1, la parola: "società" è sostituita dalla parola: "imprese" e le parole: "di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 95 comma 2-bis del decreto";


b) dopo la lettera c) del comma 1, è inserita la seguente lettera: "c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;"

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "2-bis. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista."

Art. 39.

Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "124A-124C" sono sostituite dalle parole: "134-136".



Art. 40.

Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "124A-124C" sono sostituite dalle parole: "134-136".

Art. 41.

Modifiche all'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "1 e 2" sono sostituite dalle parole: "1, 2 e 2-bis".

Art. 42.

Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, dopo le parole: "imprese di" sono inserite le parole: "partecipazione finanziaria mista" e la parola: "c)" è sostituita dalla parola: "c-bis)".

Art. 43.

Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, denominato "Istruzioni per la compilazione dei prospetti secondo i principi contabili internazionali", è modificato come segue:

a) nel Prospetto dell'"Area di consolidamento (solo per i prospetti consolidati)", le parole: "di cui alla circolare ISVAP n.358/99" sono sostituite dalle parole: "U.I.C." e dopo le parole: "4=holding assicurative;" sono inserite le parole: "4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista;"

b) nel Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni [non consolidate]", le parole: "di cui alla circolare ISVAP n.358/99" sono sostituite dalle parole: "U.I.C." e dopo le parole: "4=holding assicurative;" sono inserite le parole: "4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista;"

Art. 44.

Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni" di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito il prospetto riportato nell'allegato I al Provvedimento.

Art. 45.

Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni" di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato L al Provvedimento.

Art. 46.

Modifiche all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) il Prospetto dell'"Area di consolidamento" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato M.1 al Provvedimento;

b) il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato M.2 al Provvedimento.

Art. 47.

Modifiche all'allegato 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) il "Modulo 1 Bilancio consolidato" è sostituito con il modulo riportato nell'allegato N.1 al Provvedimento;

b) il "Modulo 2 Bilancio consolidato" è sostituito con il modulo riportato nell'allegato N.2 al Provvedimento.

Art. 48.

Modifiche all'allegato 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. L'allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) il Prospetto dell'"Area di consolidamento" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato O.1 al Provvedimento;


b) il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" è sostituito con il prospetto riportato nell'allegato O.2 al Provvedimento.

Art. 49.

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008)

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera d) del comma 1, dopo la parola: "impresa" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista", la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole:



“a capo”, le parole: “a prevalente attività assicurativa” sono soppresse, le parole: “la società” sono sostituite dalle parole: “l’impresa” e le parole: “per il quale l’ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto” sono soppresse;

b) alla lettera h) del comma 1, le parole: “secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario” sono soppresse;

c) dopo la lettera h) del comma 1, è inserita la seguente lettera: “h-bis) “impresa strumentale”: la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività assicurativa o riassicurativa quali, tra l’altro, quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarità dell’attività deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.”;

d) dopo la lettera m) del comma 1, è inserita la seguente lettera: “m-bis) “ISVAP” o “Autorità” o “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.”.

Art. 50.

Modifiche all’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “alle imprese” sono inserite le parole: “di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia”, la parola: “capogruppo” è sostituita dalle parole: “a capo” e le parole: “a prevalente attività assicurativa” sono sostituite dalle parole: “identificato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis. L’IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista.”.

Art. 51.

Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: “stabilità dell’impresa” sono inserite le parole: “e del gruppo assicurativo”;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “e del gruppo assicurativo”;

c) al comma 3, dopo le parole: “sulla propria stabilità” sono inserite le parole: “e su quella del gruppo assicurativo.”.

Art. 52.

Modifiche all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: “patrimoniale dell’impresa” sono inserite le parole: “e sulla sana e prudente gestione del gruppo assicurativo”;

b) al comma 2, dopo le parole: “all’articolo 3” sono inserite le parole: “o del gruppo assicurativo”;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: “3-bis. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati d’intesa con Banca d’Italia.”.

Art. 53.

Modifiche all’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: “altre società” sono inserite le parole: “diverse dalle imprese strumentali”.

Art. 54.


Modifiche all’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: “altre società” sono inserite le parole: “o partecipazioni di controllo in imprese strumentali”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1 bis. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all’atto della comunicazione preventiva, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l’assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell’applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “partecipazione consistente” sono inserite le parole: “o di controllo”.



Art. 55.

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "partecipazione consistente" sono inserite le parole: "o di controllo".

Art. 56.

Modifiche al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. Alla rubrica del Titolo III del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista", la parola: "capogruppo" è sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attività assicurativa" sono soppresse.

Art. 57.

Modifiche all'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle parole: "comma 1, lett. b)".

Art. 58.

Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo in società diverse dalle imprese strumentali", riportato nell'allegato P al Provvedimento.

Art. 59.

Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione di partecipazioni consistenti e di partecipazioni di controllo in imprese strumentali", riportato nell'allegato Q al Provvedimento.

Art. 60.

Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. L'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione del controllo o di partecipazioni consi-

stenti da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario", riportato nell'allegato R al Provvedimento.

Art. 61.

Modifiche all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

2. L'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 è sostituito con l'allegato ridenominato "Partecipazioni di controllo o consistenti detenute dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario", riportato nell'allegato S al Provvedimento.

Art. 62.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 63.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


2. Gli articoli da 1 a 9, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, si applicano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli articoli da 10 a 48, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2014.

4. Gli articoli da 49 a 61, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, si applicano a partire dal 1° dicembre 2014.

Roma, 21 ottobre 2014

*p. il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca
d'Italia
Visco*



Allegato A al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello I

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1

Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2

Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3

Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4

Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6

Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7

Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8

Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1

Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2

Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art. 16 del presente Regolamento.

Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:

- nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento.

Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente Regolamento (articoli da 13 a 17 ed art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

Rigo 19 La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

Rigo 20 Somma degli importi dei rigi da 1 a 12 e dei rigi da 16 a 19.

Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE


Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.



Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34.

Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.

Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

Rigo 38 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 40 L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.

Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.

Rigo 43 Importo del margine di solvibilità richiesto a livello individuale all'impresa di assicurazione che effettua il calcolo di solvibilità corretta

Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A.

Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.

Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

All. B al Provvedimento IVASS n.21/2014

Modello 2

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1

Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2

Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3

Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4

Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6

Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7

Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8

Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1

Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2

Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.

Per le passività subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:

- nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;

- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo

dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;

- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.



- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento

Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12

Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)

Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.

Rigo 19 La voce comprende le azioni di società (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entità consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passività finanziarie.

Rigo 20 Somma degli importi dei rigi da 1 a 12 e dei rigi da 16 a 19.

Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.

Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE

Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovrà essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attività immateriali.

Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto

Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.

Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.

Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).

Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota. In questa voce è compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nella verifica di solvibilità corretta secondo le modalità previste dall'Allegato A.

Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passività" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007

Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 35 Somma degli importi dei rigi da 21 e 34.

Rigo 36 Differenza degli importi dei rigi 20 e 35.

Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.

Rigo 38 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovrà essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.

Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)

Rigo 40 L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo

Rigo 41 Somma degli importi dei rigi da 37 a 40.


Rigo 42 Somma degli importi dei rigi 36 e 41.

Rigo 43 Importo pari a 0, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento

Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A.

Rigo 45 Somma degli importi dei rigi 43 e 44.

Rigo 46 Differenza degli importi dei rigi 42 e 45.




Allegato C al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 3

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

- [1] Riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art.44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta.
- [2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal presente Regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale ai sensi del Regolamento ISVAP ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
- [4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.
- [6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dall'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e relative disposizioni di attuazione
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.
- [6 bis] Si tratta degli importi emessi dalle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista e degli importi aggiuntivi di cui all'art. 16 del presente Regolamento emessi dalle compagnie di riassicurazione e di assicurazione.
- [7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente Regolamento.
- [8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni
- [9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente Regolamento.
- [10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.
Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.
- [11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.
- [12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
(30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
(31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)
- [13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- [14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- [15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
- [16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
- [17] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- [18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6



Allegato D al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 4

Istruzioni per la compilazione del Prospetto.

- [1] Nel caso in cui l'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.30.1 del presente Regolamento, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 8, nei limiti previsti dall'articolo 16 del presente Regolamento;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 7;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9])
 - un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
- [2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal presente Regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [3] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (g) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi del Regolamento ISVAP ex art. 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
- Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 21 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
- Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 19 del presente Regolamento), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (12) o (19) (vedere note [7] e [9]).
- [4] Il totale di questa colonna corrisponde alla somma dei totali della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art. 23), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (5) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.
- [6] Si tratta delle azioni preferenziali cumulative e delle passività subordinate di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la parte ammessa ai fini del margine individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate. Per le attività ammesse si farà riferimento:
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;
 - nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dall'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e relative disposizioni di attuazione
 - nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.
- [6 bis] Si tratta degli importi emessi dalle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista e degli importi aggiuntivi di cui all'art. 16 del presente Regolamento emessi dalle compagnie di riassicurazione e di assicurazione.
- [7] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente regolamento.
- [8] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni
- [9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal presente regolamento.
- [10] Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese controllate/partecipate.
- Nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, le plusvalenze sono ammesse nei limiti previsti da detto regime.
- [11] L'elemento è utilizzabile nei limiti della parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta e delle imprese di assicurazione controllate/partecipate.
- [12] L'importo di questa riga è pari alla differenza tra il totale della colonna (g) ed il totale della colonna (h) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
- Tale importo viene attribuito alle voci (30) e (31) in analogia alla ripartizione degli elementi costitutivi provenienti dal settore assicurativo, utilizzando la voce:
- (30) per gli elementi assimilabili al patrimonio netto
 - (31) per gli elementi assimilabili ai prestiti subordinati ed alle azioni preferenziali cumulative;
- mentre la parte residua dell'importo viene riportata nella voce (32)
- [13] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- [14] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- [15] Riportare la somma dei totali della colonna (a) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
- [16] Riportare la somma dei totali della colonna (i) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6
- [17] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento, il margine richiesto è pari a 0;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità teorico richiesto determinato ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità teorico determinato ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento;
 - un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'art.21 del presente Regolamento.
- [18] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alle sezioni da 1 a 5.
- [19] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B con riferimento alla sezione 6



Allegato E al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 8

Numero d'ordine della società:


Società

**ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA E DELL'IMPRESA DI
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA INTERMEDIA**

(Allegato 8 al Regolamento)

Esercizio

(valori in migliaia di euro)



Modello 8

Impresa di partecipazione assicurativa e impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ**

Elementi A)			
(1)	Capitale sociale sottoscritto		
(2)	Crediti v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato		
(3)	Capitale sociale versato (3) = (1) - (2)		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(4)	riserva legale		
(5)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(6)	utili portati a nuovo non distribuiti		
(7)	utile dell'esercizio non distribuito		
(8)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nel limite autorizzato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento)..... Totale da (9) a (11)		
	di cui:		
(9)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare complessivamente non eccedente il 25% del totale degli elementi costitutivi di cui al rigo 17).....		
(10)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(11)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel rigo		
(12)	Totale da (3) a (8)		
(13)	Attivi immateriali		
(14)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(15)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(16)	Totale da (13) a (15)		
(17)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (al netto degli elementi immateriali) (17) = (12) - (16)		

Rigo 5 Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

Rigo 8 Si tratta di azioni preferenziali cumulative e passività subordinate che presentino i requisiti di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209



Modello 8

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)


_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma



Allegato F al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Allegato 11

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi e deve coincidere con quello attribuito nell'Allegato A (B se si usa il metodo della deduzione ed aggregazione)
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria
- (3) Indicare:
- 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica
 - 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro
 - 3 - Imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie
 - 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
 - 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo
 - 6 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE
 - 7 - Imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7 della Direttiva 93/6/CEE
- (4) Fonte U.I.C.
- (5) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
- Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
- Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico richiesto risultante dal modello 7.
- Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
- Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento
- Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
- In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:
- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
 - riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.
- In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)
- (6) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
- Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
- Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7
- Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8
- Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
- Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento
- Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
- In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):
- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
 - riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.
- In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"
- (7) Prestiti subordinati a scadenza fissa o da azioni preferenziali cumulative a durata determinata compresi negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali
- (8) Prestiti per i quali non è fissata una scadenza compresi negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali
- (9) Titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel punto (7), comprese negli elementi di cui al punto (6) ammissibili a copertura del margine richiesto nei limiti previsti dalle normative settoriali
- (11) Importi aggiuntivi provenienti da prestiti subordinati a scadenza fissa o da azioni preferenziali cumulative a durata determinata, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento
- (12) Importi aggiuntivi provenienti da prestiti per i quali non è fissata una scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento
- (13) Importi aggiuntivi provenienti da titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle incluse nel punto (7), secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento
- Per il settore assicurativo la somma dei totali delle colonne (7) e (11) deve essere inferiore al 25% del minore tra i totali (5) e (6)
- Per il settore assicurativo la somma dei totali delle colonne (10) e (14) deve essere inferiore al 50% del minore tra i totali (5) e (6)



Allegato G al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Allegato A al modello 1 o 2

Società

**Dettaglio delle imprese controllate o partecipate
o soggette a direzione unitaria**

(Metodo del bilancio consolidato)

(Allegato A al Regolamento 18)

Esercizio

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)

Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)



Allegato A al modello 1 o 2

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord.	(2)	Denominazione	Codice Stato	a Margine di solvibilità richiesto	b Elementi costitutivi del margine disponibile	c	d	e = a*d Quota proporzionale del margine richiesto
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Totale								

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro


N. ord.	(2)	Denominazione	Codice Stato	a Margine di solvibilità richiesto	b Elementi costitutivi del margine disponibile	c	d	e = a*d Quota proporzionale del margine richiesto
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Totale								

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie

N. ord.	(2)	Denominazione	Codice Stato	/		c	d	/	
(1)	(2)	(3)	(3)			(6)	(7)		
				/				/	
				/				/	
				/				/	
				/				/	
Totale									

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord.	(2)	Denominazione	Codice Stato	a Margine di solvibilità richiesto	b Elementi costitutivi del margine disponibile	c	d	e = a*d Quota proporzionale del margine richiesto
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Totale								



Allegato A al modello 1 o 2

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord.	(1)	Denominazione	Codice Stato	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e = a*d$
				Margine di solvibilità richiesto	Elementi costitutivi del margine disponibile			Quota proporzionale del margine richiesto
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Totale								

Sez. 6 - Imprese del settore finanziario


N. ord.	(1)	(2)	(2 bis)	Denominazione	Codice Stato	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e = a*d$
						Requisito patrimoniale	Elementi costitutivi disponibili			Quota proporzionale del requisito patrimoniale
(1)	(2)	(2 bis)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Totale										
Totale generale (9)										



Allegato A al modello 1 o 2

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli di vigilanza "Area di consolidamento" e "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate". Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria
- (2 bis) Indicare:
- 1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5 della Direttiva 2006/48/CE
 - 2 - Imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE
- (3) Fonte U.I.C.
- (4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
- Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
- SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine di solvibilità disponibile.
- SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
- SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento
- SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale individuale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
- In caso l'impresa sia soggetta al (o inclusa nel) calcolo del requisito patrimoniale su base consolidata:
- riportare il requisito in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
 - riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.
- In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato), si dovrà riportare "ND" e dovrà essere operata la deduzione della partecipazione e degli elementi ad essa relativi (prestiti subordinati ed azioni preferenziali cumulative) dagli elementi costitutivi del margine corretto (si vedano al riguardo le istruzioni relative alla compilazione della voce (30) dei modelli 1 e 2)
- (5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
- Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
- SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi del margine disponibile
- SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8
- SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
- SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento
- SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili portati a copertura del requisito di cui alla nota (4) calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento.
- In caso il requisito patrimoniale sia stato calcolato su base consolidata, come indicato nella nota (4):
- riportare gli elementi in corrispondenza dell'impresa soggetta al requisito su base consolidata;
 - riportare "IC" in corrispondenza delle imprese incluse nel citato requisito.
- In caso di indisponibilità di un requisito (individuale o consolidato) di cui alla nota (4), riportare "ND"
- (6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (7) Percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato: in caso di
- consolidamento integrale o direzione unitaria = 100%;
 - consolidamento proporzionale = percentuale di consolidamento;
 - utilizzo di altri metodi (valutazione al patrimonio netto o al costo) = percentuale di interessenza totale, come calcolata alla nota (6).
- (8) Inserire il prodotto del margine richiesto per la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato calcolata come indicato alla nota (7).
- (9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 4, 5 e 6.



Allegato A al modello 1 o 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma



Allegato H al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Allegato B al modello 3 o 4

Società

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate**(Metodo della deduzione e aggregazione)**


(Allegato B al Regolamento 18)

Esercizio

(valori in migliaia di euro)


Barrare la casella di riferimento:

- Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 3)**
- Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 4)**



Istruzioni per la compilazione dell'allegato

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata
- (2 bis) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 5 della Direttiva 2006/48/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7 della Direttiva 93/6/CEE
- (3) Fonte U.I.C.
- (4) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta. Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)
- (4bis) Riportare la somma del valore di bilancio di prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative detenuti sia direttamente che indirettamente nell'impresa. In caso di partecipazione indiretta, l'importo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)
- (5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 168 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 104 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del margine di solvibilità richiesto calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674.
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine richiesto.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.21 del presente Regolamento
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità richiesto determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente regolamento
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare il requisito patrimoniale calcolato secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale, riportare "ND"
- (6) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 169 del Prospetto dimostrativo del margine vita (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209) e del rigo 105 del Prospetto dimostrativo del margine danni (allegato al Regolamento ex art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209)
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 2002/83 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi del margine disponibile.
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8, nei limiti previsti dall'art. 16 del presente Regolamento
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.19 del presente Regolamento
SEZ 6. Per le imprese appartenenti al settore finanziario, riportare gli elementi costitutivi disponibili calcolati secondo le vigenti norme del settore di riferimento. In caso di indisponibilità del requisito patrimoniale di cui alla nota (5), riportare "ND"
- (7) Riportare le rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23). Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- (8) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (9) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.
- (10) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine; per la sezione 3 (imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie), l'ammontare totale degli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il segno negativo, nel caso in cui tali elementi siano negativi.
- (11) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al presente Regolamento (artt. da 13 a 17, e 23) per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche; per la sezione 3 (imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie), l'ammontare totale delle rettifiche relative agli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il proprio segno, nel caso in cui gli elementi costitutivi siano negativi.
- (12) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6



Allegato B al modello 3 o 4

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma



Dettaglio delle partecipazioni

Denominazione	Stato	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Gestione (5)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo;

7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari; 11=altro

(2) a=controllate (IAS27); b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) Indicare:

D per gli investimenti assegnati alla gestione danni

V per gli investimenti assegnati alla gestione vita



Dettaglio delle partecipazioni

Denominazione	Stato	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Gestione (5)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1=imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27); b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto


(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) Indicare:

D per gli investimenti assegnati alla gestione danni

V per gli investimenti assegnati alla gestione vita



Area di consolidamento


Denominazione	Stato	Metodo (1)	Attività (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	% di consolidamento

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U

(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta



Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

Denominazione	Stato	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta



Allegato N.1 al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modulo I Bilancio consolidato

Esercizio

Società

Dettaglio delle società incluse nell'area di consolidamento

(valori in

N. d'ordine			Denominazione	Codice Stato

Quote di partecipazione				(5)	(6)	Requisito minimo di patrimonializzazione	Patrimonio netto	Totale attivo
Diretta		Indiretta tramite la società controllata						
%	N. d'ordine	%	Denominazione	(7)	(8)	(9)		

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società (da mantenere nelle successive segnalazioni)

(3) Attività svolta
 1 = Compagnia di Assicurazione italiana
 2 = Compagnia di Assicurazione UE
 3 = Compagnia di Assicurazione di Stato Terzo
 4 = Imprese di partecipazione assicurativa
 4.1 = imprese di partecipazione finanziaria mista
 5 = Imprese di riassicurazione UE
 6 = Imprese di riassicurazione di Stato Terzo
 7 = istituti di credito
 8 = società di gestione o distribuzione di fondi comuni di investimento
 9 = holding diverse
 10 = società immobiliari
 11 = altro

(2) Indicare: G = società incluse con il metodo dell'integrazione globale
 P = società incluse con il metodo dell'integrazione proporzionale
 U = società soggette a direzione unitaria incluse mediante aggregazione

(4) Fonte U.I.C.

(5) Intersensenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa redigente il bilancio consolidato e la società in oggetto, qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate e necessario sommare i singoli prodotti.

(6) Disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria, se diversa dalla quota di pa

(7) Indicare l'ammontare del requisito di patrimonializzazione da costituire ai sensi della Dm 92/96/CEE e 92/49/CEE, della equivalente regolamentazione assicurativa dello Stato terzo, ovvero della normativa settoriale di riferimento

(8) Indicare il valore determinato ai fini della procedura di consolidamento dell'esercizio, al netto del risultato economico dell'esercizio ed al lordo della quota di pertinenza di terzi

(9) Indicare l'importo del totale attivo risultante dallo Stato Patrimoniale della società controllata o collegata o in joint venture



Area di consolidamento


Denominazione	Stato	Metodo (1)	Attività (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	% di consolidamento

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U

(2) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta



Dettaglio delle partecipazioni non consolidate


Denominazione	Stato	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass UE; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti


(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta



Allegato P al Provvedimento IVASS n.21/2014

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE****ALL' Istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo in società diverse dalle imprese strumentali**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. indicazione della destinazione della partecipazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero; utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
6. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto. Nel caso in cui l'impresa cedente rientri nel novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25 del 27 maggio 2008, dovrà essere inviata anche una perizia asseverata aggiornata;
8. fonti di finanziamento dell'operazione;
9. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo:
 - a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione, con evidenza dell'impiego complessivo attuale e prospettico di tale patrimonio anche relativamente agli altri investimenti in essere;
 - b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto e relative disposizioni di attuazione;
 - c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
10. copia della bozza del contratto da stipulare o del contratto stipulato sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'ISVAP;
11. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa di cui si intende acquisire il controllo;
12. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.




Allegato Q al Provvedimento IVASS n. 21/2014

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI CONSISTENTI E DI
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN IMPRESE STRUMENTALI**

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; se si tratta di partecipazione consistente si deve inoltre indicare in base a quali criteri, in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la partecipazione viene definita tale;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione. Se partecipazione di controllo, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa acquirente, comprese le relative modalità organizzative, nonché il programma di attività che l'impresa acquirente intende porre in essere a seguito dell'acquisizione;
3. indicazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente o di controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa in cui si intende assumere le partecipazioni, unitamente al suo bilancio individuale;
4. indicazione della destinazione e delle modalità e criteri di contabilizzazione della partecipazione nel patrimonio dell'impresa acquirente (patrimonio libero o patrimonio non libero, utilizzo durevole o non durevole);
5. individuazione della controparte dell'operazione e della sua eventuale appartenenza al novero delle controparti di cui all'articolo 5 del regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
6. statuto della società di cui si intende assumere il controllo;
7. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto. Nel caso di assunzione del controllo, indicazioni sulle fonti di finanziamento dell'operazione e, se l'impresa cedente rientra nel novero delle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25/2008, anche perizia asseverata aggiornata;
8. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante o controllante, con particolare riguardo:
 - a) all'ammontare di patrimonio libero assorbito dall'operazione;
 - b) alla situazione delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche a seguito dell'operazione, nel caso in cui la partecipazione sia destinabile a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Titolo III, Capo III del decreto e relative disposizioni di attuazione;
 - c) alla situazione di solvibilità individuale e corretta, nel caso di assunzione di partecipazione in entità soggette a regolamentazione prudenziale.
9. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente o di controllo;
10. nel caso di assunzione del controllo, copia della bozza di contratto e di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa.



Allegato R al Provvedimento IVASS n. 21/2014

ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008


**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSUNZIONE DEL CONTROLLO O DI PARTECIPAZIONI CONSISTENTI
DA PARTE DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA O DI IMPRESE DI PARTECIPAZIONE
FINANZIARIA MISTA A CAPO DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO**

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO


1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione ed, in generale, ogni notizia utile ad inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici dell'impresa, ivi comprese le relative modalità organizzative. In particolare, nel caso in cui l'impresa di cui si intende assumere il controllo svolga attività strumentale o connessa all'attività assicurativa, il programma di attività che l'impresa partecipante intende porre in essere a seguito dell'acquisizione;
3. situazione economico-patrimoniale della società di cui si intende acquisire il controllo, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa di cui si intende assumere il controllo;
4. statuto ed ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere il controllo;
5. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
6. fonti di finanziamento dell'operazione;
7. simulazioni d'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo alla situazione di solvibilità corretta o di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;
8. copia della bozza del contratto da stipulare;
9. copia di eventuali patti di sindacato di voto e di ogni accordo fra soci, anche in corso di stipulazione, che abbia per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto sull'impresa nella quale si assume la partecipazione;
10. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione di controllo.

PARTECIPAZIONI CONSISTENTI

1. descrizione dell'operazione, con indicazione di importo, modalità e termini di realizzazione della stessa e specificazione del numero e delle categorie di partecipazioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire, in via diretta o indiretta; si deve inoltre indicare in base a quali criteri, in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la partecipazione viene definita consistente;
2. indicazioni circa le finalità e le motivazioni dell'operazione;
3. indicazioni circa la situazione economico-patrimoniale della società in cui si intende acquisire la partecipazione consistente, con riferimento anche alle società da essa controllate ed all'attività d'impresa da esse svolta; di tale situazione può essere fornita informativa anche tramite l'invio del bilancio consolidato, se redatto, dell'impresa in cui si intende assumere una partecipazione consistente, unitamente al suo bilancio di esercizio;



4. criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di acquisto;
5. indicazioni sull'impatto dell'operazione sulla situazione patrimoniale attuale e prospettica dell'impresa partecipante, con particolare riguardo alla situazione di solvibilità corretta ed all'adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;
6. estratto del verbale della riunione dell'organo che ha deliberato l'assunzione della partecipazione consistente.



Società

Trimestre/esercizio

Partecipazioni di controllo o consistenti detenute dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario

N. ord.	Tipo partecipazione (1)	Denominazione e sede sociale	Importo della partecipazione (2)	Denominazione del partecipante diretto	Codice del partecipante diretto	Quota posseduta (4)		
						Diretta %	Indiretta %	Totale %

(1) Tipologia della partecipazione

- Partecipazioni di controllo
- Partecipazioni consistenti

(2) Riportare l'importo iscritto o da iscriverne in bilancio. Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di un società controllata, gli importi riportati sono quelli iscritti nel bilancio della partecipante diretta ponderati per la percentuale di interessanza detenuta dall'impresa dichiarante nella partecipante diretta.

Qualora la partecipazione sia detenuta per il tramite di più società controllate deve essere utilizzata una riga per ogni partecipante diretto

(3) Indicare la quota complessivamente posseduta in percentuale del capitale sociale della controllata

